



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54 Del 20-12-18

Oggetto: ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:10, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Di Donato Francesco	P	GIANCOLA IPPOLITO	P
Oddis Monica	P	BUCCI GIULIANO	P
Cipriani Daniela	P	DI GIOIA ANTONIO	P
CORDISCO DOMENICO	A	TRILLI GIUSEPPE	P
CHIAVERINI GIULIANO	P	DI PADOVA DENIS	P
OLIVIERI PATRIZIA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il Signor D'Amico Marisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Di Donato Francesco in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori:

Immediatamente eseguibile	S	
---------------------------	---	--

Il Sindaco - Presidente illustra l'argomento e al termine apre la discussione.

Di Padova Denis annuncia il voto contrario con riferimento a SACA S.p.A., chiedendo che vi sia il riconoscimento del peso che il Comune di Roccaraso riveste nella compagine societaria.

Di Gioia Antonio annuncia il voto contrario in continuità con quanto espresso in sede di acquisizione della partecipazione in COGESA S.p.A..

Si passa alla votazione.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, e. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. l'art. 20 del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, e. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Roccaraso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale **sub A)**;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, e. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che, dall'esito della rilevazione effettuata, le partecipazioni in enti/società detenute da questo Ente sono quelle risultanti dal sottostante prospetto, secondo le finalità e quote a fianco di ciascuna indicate:

	Enti Partecipanti	Forma giuridica	Finalità Sociale di interesse per l'Ente	Valore nominale partecipazione	% partecip.
1	SACA SPA -SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO	Società per azioni	Conduzione e gestione degli impianti e delle reti ed erogazione dei servizi relativi al ciclo integrato delle acque.	36.684,00	5,265%
2	ACD Roccaraso -Pietransieri 1994 s.r.l.	Società a responsabilità limitata	Conduzione e gestione degli impianti sportivi e turistico-ricreativi di proprietà comunale.	25.822,24	100%

RISCONTRATO che continuano a sussistere i presupposti di legge per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie sopra descritte, in quanto svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, come sopra indicate;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, e. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/09/2018 avente ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. - INDIVIDUAZIONE EVENTUALI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE – DETERMINAZIONI";

VISTE le Linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO l'art 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 2° Settore – Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Presenti n. 10 (dieci); voti favorevoli n. 7 (sette); contrari n. 3 (tre)(Di Gioia Antonio, Trilli Giuseppe, Di Padova Denis); astenuti n. /,

DELIBERA

Per quanto esposto nella premessa narrativa, e nel rispetto delle disposizioni normative ivi richiamate,

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONFERMARE** che le società di cui ai punti n. 1 e 2 delle premesse, hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e la promozione del benessere psico-fisico della popolazione, nonché dello sviluppo economico del territorio mirato al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente e che, dunque, sussistono i presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, senza necessità di interventi di razionalizzazione;
3. **DI PRECISARE** che, a seguito della ricognizione delle società partecipate dal Comune di Roccaraso, non sussiste, per le stesse, nemmeno uno dei presupposti di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P., e pertanto non si deve procedere ad alcun intervento di razionalizzazione/alienazione;
4. **DI AUTORIZZARE**, conseguentemente, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, il mantenimento delle suddette partecipazioni societarie dirette;
5. **DISPORRE** che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione e con voti favorevoli n. 7 (sette); contrari n. 3 (tre)(Di Gioia Antonio, Trilli Giuseppe, Di Padova Denis); astenuti n. /,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Di Donato Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marisa D'Amico

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-01-2019 al 26-01-2019 senza esito di osservazioni e opposizioni di sorta.

Roccaraso, li 11-01-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Amico Marisa

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

In data

[] per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, successivi alla pubblicazione di cui sopra.

Roccaraso li 11-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Amico Marisa

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Roccaraso, li 11-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
